

Allegato 3b - Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 9 S: Verifica di conformità

Articolo 10 S: Servizio di manutenzione

Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 12 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 13 S: Penali

Articolo 14 S: Corrispettivo

Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 16 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 17 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 18 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo 19 S: Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro– Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza



Articolo 19 G Incompatibilità

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;

b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 7916297EEE;
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- m) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- n) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Privacy -; Allegato "V" - Patto di integrità; Allegato "VI" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- o) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



p) valgono le seguenti definizioni:

- i. per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- ii. per "Amministrazione" si intendono le strutture organizzative del Ministero dell'economia e delle finanze, della Corte dei conti, del DIPE, dell'Agenza per la Coesione Territoriale nonché le altre Amministrazioni, compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a. fornitura apparati hardware e licenze d'uso software di base (di seguito, per brevità, anche "Sistema") comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi decorrente dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità e della documentazione tecnica e d'uso", e della documentazione tecnica e d'uso:
 - I. 10 (dieci) FICON Switch Director di sesta generazione Brocade X6-8 con:
 - 4 blade (schede) da 48 porte FC/FICON di cui:
 - 3 blade configurate ognuna con 48 porte FC/FICON da 16 Gbps con transceiver longwave;
 - 1 blade configurata con 48 porte FC/FICON da 32 Gbps con transceiver longwave;
 - Licenza Enterprise Bundle: Il bundle software deve contenere le licenze "Fabric Vision", "Trunking", "Extended Fabric", "FICON CUP";
 - 8 Patch Panel da 24 porte compreso di accoppiatori monomodali LC-LC;
 - 5 Cavi trunk monomodali da 4 coppie (lunghezze da specificare max 50m a trunk);
 - 4 Cavi monomodali (lunghezze da specificare max 120m a cavo);
 - 192 Cavi monomodali (lunghezze da specificare max 3m a cavo);
 - II. 1 (una) licenza del prodotto software BNA;
 - III. 2 (due) licenze del prodotto software X6 Integrated Routing;
 - IV. 8 (otto) GEN6 ICL 32GB POD KIT con 16 QSFP 4x32 GB e relative licenze con ognuno 8 cavi MTP per le connessioni ICL (lunghezza da specificare. max 100m a cavo);

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- V. *2 (due) SX6 Extension Blade con ognuno 16 porte FC a 32Gb, 16 Porte 1/10 GbE e due porte 40 GbE con le relative licenze, comprese le licenze di funzionamento FC over IP e di crittografia (da installare su 2 dei FICON Switch Director che saranno indicati in fase d'installazione);*
- b. servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria a pagamento per 36 (trentasei) mesi delle apparecchiature hardware e del software di cui alla lettera a) decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al punto a);
 - c. servizio professionale di supporto specialistico a consumo di cui al successivo art. 11 S e di un massimo di n. 80 giornate che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato Tecnico.
- 2. Le apparecchiature di cui alla precedente lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
 - 3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica presentata e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 - 4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il CED della Fiscalità, presso la sede Sogei, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 o presso un sito alternativo situato entro 150 Km da Roma. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
 - 5. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Licenze di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) tramite mail/ pec inviata a assetsw@sogei.it. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Licenze dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Dalla mail di cui al presente comma dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Licenze non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.
 - 6. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al



momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.

7. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
8. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo entro 10 giorni dalla data di stipula, pena l'applicazione delle penali, ovvero provvederà alla schedulazione delle attività, sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico, contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione, in base all'architettura concordata, della fornitura e la proposta di test per la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. La Committente potrà richiedere eventuali modifiche sui termini proposti nel piano operativo, che dovranno essere recepite dal Fornitore entro il termine di 5 giorni, pena l'applicazione delle penali. I termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
9. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel capitolato, nel contratto e/o nel piano /operativo, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
10. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott., ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____.
11. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. _____ mail _____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. _____ mail _____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dalla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n.



50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.



5. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti



prestazioni:_____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.
2. Entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico o nel Piano Operativo, il Fornitore dovrà terminare il processo di consegna, installazione, attivazione, configurazione di tutti i prodotti di cui all'art. 1 S comma 1 nonché renderli operativi.
3. Ultimate le operazioni indicate, Sogei produrrà il "Rapporto di Fine Installazione", o altro documento equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle apparecchiature hardware installate, sistema operativo, part number e modalità di licensing dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla sottoscrizione del "Rapporto di Fine Installazione", le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo intitolato "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.



3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
 - a. con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a) entro il termine di 60 giorni, con decorrenza dalla consegna del Rapporto di Fine Installazione;
 - b. con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), e c), entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b), c) relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente



eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

14. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture/servizi (CEF/CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 48 MESI (12 IN GARANZIA, 36 A PAGAMENTO)

1. Il Fornitore, entro 30 giorni dalla stipula, dovrà realizzare l'integrazione dei propri sistemi per la gestione dei malfunzionamenti con quelli in uso presso la Committente e/o l'Amministrazione, nonché lo sviluppo delle componenti software necessarie ad assicurare l'interoperabilità tra il proprio sistema di gestione degli interventi e i sistemi attualmente in uso, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo intitolato "Verifica di conformità". Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
3. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. b) per i successivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a).
4. Il servizio di manutenzione, di cui ai commi 2 e 3, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
5. Il servizio di manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni



caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

6. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stesso che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie".
7. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
8. Il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 4 (quattro) ore dalla segnalazione del malfunzionamento, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno comprese le festività nazionali.
9. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore al termine indicato comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
10. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
11. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
12. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
13. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invio delle miglorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
 - c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
14. La Committente comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti, così come meglio indicato nel Capitolato Tecnico, precisando la descrizione del malfunzionamento, il Livello di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Severità e la data richiesta per la chiusura dell'intervento (conformemente al Livello di Severità individuato). Si precisa che la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento al supporto tecnico, via e-mail, fax, telefono o strumento web, vengono definite come ora di "apertura della chiamata", da cui decorrono i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti.

15. Ricevuta la comunicazione, il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
 - a) ripristino della operatività entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento;
 - b) completa risoluzione del malfunzionamento entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento per il ripristino di tutte le funzionalità dell'apparecchiatura con conseguente rilascio di eventuali "Patch" da rilasciare a Sogei. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
16. Qualora, in contraddittorio fra Sogei e l'Impresa, si accerti che, per la risoluzione del malfunzionamento, segnalato, sia necessario un tempo superiore a quello indicato alle precedenti lettere a) e b) del comma 15, e, comunque, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea, nei termini previsti, Sogei e l'Impresa concorderanno, per iscritto, un diverso termine per la risoluzione. A fronte di situazioni riconosciute da Sogei come aventi carattere eccezionale, le Parti attiveranno una procedura di escalation appositamente concordata.
17. Ove la presa in carico e la soluzione del malfunzionamento non intervengano entro i termini di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 15, Sogei applicherà le penali di cui al successivo articolo 12, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
18. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di semplificare il servizio di manutenzione dei Software oggetto delle Licenze.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d), previa richiesta della Committente Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 80 giorni persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante e-mail o pec.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla data individuata nella comunicazione di cui al comma 1, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail o pec di cui al comma precedente.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante verbale di avvenuta esecuzione delle attività e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - a) Supporto specialistico per ottimizzazione della piattaforma con redazione di opportuna documentazione;
 - b) analisi periodica delle performance, attività di ottimizzazione e redazione di opportuna documentazione;
 - c) tuning dell'ambiente BNA
6. Il servizio verrà svolto presso la sede di Roma (via Carucci 99) o altra sede indicata da Sogei entro il raggio di 150 km da Roma, dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.

ARTICOLO 12 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula delle figure professionali con le certificazioni richieste di cui ai par. 8 e 11 del Capitolato tecnico.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum e le relative certificazioni della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.



7. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 13 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo intitolato "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del corrispettivo contrattuale globale.
2. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e personalizzazione definiti nel Piano Operativo. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo contrattuale globale;
4. Qualora il Fornitore non consegni il Piano Operativo relativo alla apparecchiatura ordinata entro il termine previsto al precedente Articolo 1 S comma 8, ovvero non recepisca le modifiche per lo stesso entro il termine indicato nel medesimo articolo, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo contrattuale globale.
5. Qualora il Fornitore non consegni il Piano di collaudo relativo alla apparecchiatura ordinata entro il termine prescritto all'articolo intitolato "Verifica di conformità", la



- Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo contrattuale globale.
6. Qualora la Verifica di conformità relativa alla apparecchiatura ordinata non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo contrattuale globale. per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
 7. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini di ripristino hardware e software previsti all'art. 10, comma 8 e 15, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,0125 ‰ (zerovirgolazero-centoventicinquepermille) del corrispettivo contrattuale globale.
 8. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 10 S "Servizio di manutenzione", il Fornitore, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del corrispettivo contrattuale globale e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
 9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 12 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00).
 10. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 12 S "Produttività delle risorse impiegate" la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 2.000,00 (duemila/00). Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale *una tantum* pari a € 2.000,00 (duemila/00).
 11. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo V dell' "Allegato Privacy" di cui all'allegato IV al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "condizione particolare di risoluzione".
 12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 4 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.



13. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato Tecnico.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
17. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 14 intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per: le apparecchiature, prodotti software, la manutenzione hw e sw e i servizi professionali forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre >* € _____, ____ = (____/____), così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura di apparati hardware e licenze d'uso software di base comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____, ____ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione"; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato I;
 - b) il corrispettivo contrattuale per la manutenzione ed assistenza ordinaria a pagamento per 36 (trentasei) mesi delle apparecchiature hardware e del software di base di cui alla

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- lettera a) decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al punto a) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____, ____;
- c) il corrispettivo contrattuale per il servizio professionale di supporto specialistico a consumo di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre >* € _____, ____;
- d) il corrispettivo contrattuale degli oneri della sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad Euro _____>.
2. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
_____	€ _____, ____ = (____/____)
_____	€ _____, ____ = (____/____)

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), inclusiva del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 7.
2. Con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7.
3. Con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) il Fornitore potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7.
4. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
5. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che :
 - a) le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - b) le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
9. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli “Produttività delle risorse impiegate” e “Obblighi e adempimenti a carico del fornitore - Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione “Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi”. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei S.p.a. e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 7916297EEE, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
15. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

16. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.*

ARTICOLO 16 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 17 S. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi



dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' "Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile /o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all' "Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall' "Allegato Privacy.

ARTICOLO 17 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata



è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 18 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato 4 al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali.

2. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
3. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
4. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ART. 19 S

OBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 12 S -Produttività delle risorse impiegate;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura di switch ficon brocade per l'ambiente mainframe di Sogei, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

Allegato 3b – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 11 S – Servizio di supporto specialistico

Articolo 9 S – Verifica di conformità

Articolo 13 S - Penali

Articolo 16 S – Condizione particolare di Risoluzione

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 18 S –Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo 19 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G – Garanzia Definitiva

Articolo 11 G – Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G – Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____ Firma digitale: n. _____